CITTA' DI TARCENTO

Medaglia d'oro al merito civile – Eventi sismici 1976

Provincia di Udine

AMBITO DISTRETTUALE 4.2 – SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI

Area Assistenziale

Piazza Roma, 7 – Cap. 33017 – Tel.: 0432/783468/784724 – Fax: 0432/794794
Cod. Fiscale 00408250306 – Partita I.V.A.: 00538110305
Fatturazione elettronica: Codice Univoco Ufficio: UFZL7M
coord. IBAN: IT 14 P 02008 64280 000103516390– c.c. postale n. 15468333
www.comune.tarcento.ud.it – e-mail: protocollo@com-tarcento.regione.fvg.it – p.e.c.: comune.tarcento@certgov.fvg.it

BANDO PER LA CORRESPONSIONE DEI CONTRIBUTI PER L'ABBATTIMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI ADIBITI AD USO ABITATIVO AI SENSI DELL'ART. 11 DELLA LEGGE 431/1998 E DELL'ART. 6 DELLA L.R. 6/2003

Per i Comuni di ATTIMIS ♦ CASSACCO ♦ FAEDIS ♦ LUSEVERA ♦ MAGNANO IN RIVIERA ♦ NIMIS ♦ POVOLETTO ♦ REANA DEL ROJALE ♦ TAIPANA ♦ TARCENTO ♦ TRICESIMO

Contributo per l'anno 2017 riferito ai canoni dell'anno 2016

ARTICOLO 1 - Finalità

I contributi previsti dal presente bando hanno la finalità di fornire un supporto economico alle famiglie che sostengono il pagamento del canone di locazione (al netto degli oneri accessori).

Gli interventi sono finanziati dal Fondo per l'edilizia residenziale di cui all'articolo 11, comma 1, della Legge Regionale 6/2003, nel quale confluiscono anche le risorse assegnate con il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione istituito dall'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo) e le eventuali risorse comunali.

ARTICOLO 2 - Destinatari e requisiti per l'ammissione ai contributi

1. Possono beneficiare dei contributi i titolari di un contratto di locazione di natura non transitoria per abitazione principale, regolarmente registrato, che **alla data di presentazione della domanda** siano in possesso dei requisiti soggettivi e reddituali di seguito indicati, a pena di esclusione dai benefici:

Requisiti soggettivi

a) essere maggiorenni;

b) essere titolari del contratto di locazione per il quale si richiede il contributo, purché l'unità immobiliare oggetto del contratto di locazione sia posta sul territorio regionale e sia stata adibita dal richiedente a propria abitazione. Il contratto non deve essere stipulato tra parenti e affini entro il secondo grado o tra coniugi non separati legalmente;

c) avere la residenza anagrafica in uno dei Comuni dell'Ambito Distrettuale 4.2;

d) essere residenti da almeno ventiquattro mesi nel territorio regionale e soddisfare una delle seguenti condizioni, come previsto dall'art. 12, comma 1.1, della L.R. 6/2003 (in caso di domanda presentata in forma associata, è sufficiente che i requisiti di cui alla presente lettera siano posseduti da uno solo dei richiedenti; per i **corregionali all'estero e rimpatriati** di cui all'art. 2, comma 1 della L.R. 7/2002, i periodi di permanenza all'estero sono utili al fine del computo della residenza sul territorio regionale):

   1. **essere cittadini italiani**;
   2. **essere cittadini (o familiari di cittadini) di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia** ai sensi del D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30 (attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri);
   3. **essere titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo** ai sensi del D.Lgs. 8 gennaio 2007, n. 3 (attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo);

4. **essere titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno** ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286;

e) essere conduttori, alla data di presentazione dell'istanza, di un alloggio privato o pubblico ad uso abitativo, posto sul territorio regionale con esclusione di quelli ad edilizia sovvenzionata (Ater), non incluso nelle categorie catastali A/1 (Abitazioni di tipo signorile), A/8 (Abitazioni in villa), A/9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici) in base ad un contratto di locazione di natura non transitoria efficace e registrato;

f) non essere proprietari, neppure della nuda proprietà, di altri alloggi, ovunque ubicati, purché non dichiarati inagibili, con esclusione delle quote di proprietà non riconducibili all'unità ricevuti per successione ereditaria, della nuda proprietà di alloggi il cui usufrutto è in capo a parenti entro il secondo grado e degli alloggi, o quote degli stessi, assegnati in sede di separazione personale o di divorzio al coniuge o convivente. Tale requisito dev'essere riferito a tutti i componenti del nucleo familiare del richiedente;

g) essere in regola con il pagamento del canone di locazione per i mesi per i quali si richiede il contributo.

Requisiti reddituali

h) avere un nucleo familiare con un **I.S.E.** elaborato secondo le modalità previste dal DPCM 159/2013 non superiore a **€ 31.130,00**;

i) avere un nucleo familiare con un **I.S.E.E. Ordinario** inferiore o uguale a **€ 11.150,00** e l'incidenza del canone di locazione annuo (al netto degli oneri accessori) rispetto al valore I.S.E. non inferiore al **14% (Fascia A)**;

OVVERO

avere un nucleo familiare con un **I.S.E.E. Ordinario** inferiore o uguale a **€ 16.420,00** e l'incidenza del canone di locazione annuo (al netto degli oneri accessori) rispetto al valore I.S.E. non inferiore al **24% (Fascia B)**;

j) per i nuclei composti da un solo componente, gli indicatori I.S.E.E. di cui alla lettera j) del presente comma saranno innalzati del 20% e, pertanto, saranno pari rispettivamente a € 13.380,00 ed € 19.704,00;

k) i nuclei familiari che includono situazioni di particolare debolezza sociale o economica, come specificate all'art. 3 del presente bando, possono beneficiare alternativamente dell'innalzamento della soglia I.S.E. di cui alla lettera i) del presente comma che sarà determinata in **€ 34.243,00** ovvero dell'incremento di contributo come definito al successivo art. 4, comma 3;

l) qualora ricorrano le condizioni (da verificare preventivamente con i CAF), entro il termine previsto per la presentazione delle istanze è data facoltà al Richiedente di produrre l'**I.S.E.E. Corrente** del nucleo familiare, al quale si farà eventualmente riferimento per la verifica dei requisiti reddituali.

2. Per nucleo familiare s'intende quello composto dal richiedente, dai componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 223/1989 e dai soggetti considerati a suo carico ai fini IRPEF. **La composizione del nucleo familiare anagrafico indicata nell'attestazione I.S.E.E. dovrà essere aggiornata alla situazione esistente alla data di presentazione della domanda**.
3. Il possesso dei requisiti di cui al presente articolo sarà dichiarato dall'interessato nella domanda di contributo ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.02.2000.
4. La domanda di contributo dev'essere presentata al **Comune di Tarcento**, Ente gestore dell'Ambito Distrettuale 4.2, anche per canoni pagati per contratti di locazione di alloggi siti in altri Comuni della Regione.

ARTICOLO 3 - Nuclei familiari in situazione di particolare debolezza sociale o economica

Per **nuclei familiari che includono situazioni di particolare debolezza sociale o economica** che possono beneficiare dell'innalzamento del limite I.S.E. o del contributo di cui al precedente articolo si intendono:

a) **anziani**: le persone singole o i nuclei familiari composti da non più di due persone delle quali almeno una abbia compiuto sessantacinque anni;

b) **giovani coppie con o senza prole**: quelle i cui componenti non superino entrambi i trentacinque anni di età;

c) **soggetto singolo con minori a carico**: quello il cui nucleo familiare è composto da un solo soggetto maggiorenne e uno o più figli minori conviventi a carico del richiedente;

d) **disabili**: i soggetti di cui all'art. 3 della L. n. 104/1992 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);

e) **famiglie in stato di bisogno**: quelle con una situazione economica I.S.E.E. non superiore a € 4.100,00 se formate da un solo soggetto, ovvero non superiore a € 4.650,00 se composte da due o più soggetti;

f) **famiglie monoreddito**: quelle il cui indicatore I.S.E.E. risulti determinato da un solo componente del nucleo familiare;

g) **famiglie numerose**: quelle il cui nucleo familiare comprende figli conviventi a carico del richiedente in numero non inferiore a tre;

h) **famiglie con anziani o disabili a carico**: quelle in cui almeno un componente del nucleo familiare abbia compiuto sessantacinque anni di età o sia disabile (art. 3 della L. n. 104/1992) e sia a carico del richiedente;

i) **soggetti destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto o di provvedimenti di rilascio emessi da enti pubblici o da organizzazioni assistenziali** (quelli nei cui confronti sia stata emessa una sentenza definitiva di sfratto o un provvedimento di rilascio dell'alloggio da parte di un Ente pubblico o da un organizzazione assistenziale, emesso dal legale rappresentante dell'Ente, non motivati da situazioni di morosità o da altre inadempienze contrattuali), nonché **proprietari di immobili oggetto di procedure esecutive qualora l'esecuzione immobiliare derivi dalla precarietà della situazione reddituale**;

j) **emigrati**: i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della L.R. n. 7 del 26.02.2002 (Disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati).

ARTICOLO 4 - Determinazione del contributo

1. L'entità del contributo è determinata in rapporto all'incidenza del canone con i seguenti criteri:
   a) per i nuclei familiari con un I.S.E.E. inferiore o uguale a **€ 11.150,00**: il contributo sarà calcolato sulla quota di affitto annuo (al netto degli oneri accessori) eccedente il 14% del valore I.S.E. fino ad un importo massimo di € 3.100,00;
   b) per i nuclei familiari con un I.S.E.E. inferiore o uguale a **€ 16.420,00**: il contributo sarà calcolato sulla quota di affitto annuo (al netto degli oneri accessori) eccedente il 24% del valore I.S.E. fino ad un importo massimo di € 2.325,00.
2. Per i nuclei familiari aventi un indicatore della situazione economica (I.S.E.) pari a zero, potrà essere concesso un contributo pari all'intero canone di locazione corrisposto nell'anno 2016 fino a concorrenza dell'importo massimo erogabile di € 3.100,00.
3. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 12, comma 1 novies della L.R. 6/2003, il 5% degli stanziamenti disponibili per l'erogazione dei contributi in questione sarà riservato ai richiedenti di età inferiore ai 35 anni.
4. Per i nuclei familiari che includono situazioni di particolare debolezza sociale o economica (come definiti al precedente art. 3) e che non beneficino dell'innalzamento del limite I.S.E di cui all'art. 2, comma 1, lettera l), il contributo da assegnare sarà incrementato del 3,5% per ognuna delle situazioni di debolezza dichiarate fino ad un massimo del 25%.
5. Il contributo, comprensivo dell'eventuale applicazione dell'incremento previsto dal comma 3, non può in nessun caso superare l'importo di € 3.100,00 per i richiedenti di **Fascia A** e l'importo di € 2.325,00 per i richiedenti di **Fascia B**, e comunque non può essere superiore all'ammontare del canone corrisposto nell'anno 2016.
6. Per eventuali periodi di locazione inferiori all'anno o per pagamenti parziali del canone, anche se relativi ad alloggi diversi, il contributo da assegnare sarà rapportato al numero di mesi per i quali è stato effettivamente pagato il canone di locazione.
7. Per il calcolo del contributo sarà preso in considerazione solamente l'importo complessivo effettivamente pagato, documentato tramite ricevute di pagamento o con dichiarazione sostitutiva resa dal locatore.
8. L'ammontare del canone di locazione da indicare nella domanda NON deve comprendere le spese di condominio, luce, gas, acqua, portiere, ascensore, riscaldamento e simili (c.d. "oneri accessori" come indicati all'art. 9 della L. 392/1978 e ss.mm.ii.) eventualmente incluse nell'importo pagato.
9. Qualora i fondi assegnati dalla Regione non consentano di soddisfare tutte le richieste, i contributi saranno proporzionalmente ridotti.

10. Ai sensi dell'articolo 10, comma 2 della Legge n. 431/1998, le detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in favore dei conduttori, non sono cumulabili con i contributi previsti dal comma 3 dell'articolo 11 (Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione) della legge medesima.

ARTICOLO 5 - Termini e modalità di presentazione delle domande

1. Le domande devono essere redatte su apposito modulo che sarà messo a disposizione dei cittadini:
   a) presso gli **Uffici amministrativi del Servizio Sociale** nei Comuni di seguito indicati, nelle giornate e con gli orari precisati, ai quali i cittadini interessati possono rivolgersi per chiedere chiarimenti riguardo alla compilazione della domanda:

Comune	*Giornate e orari di apertura*	*Telefono*
Povoletto	Giovedì, 17.00-18.30	0432 664082 int. 2
Reana del Rojale	Martedì, 15.00-18.00	0432 856269
Tarcento	Martedì, 16.30-17.30 - Mercoledì, 10.00-13.00	0432 780675
Tricesimo (polo servizi)	Lunedì, 16.00-18.00 - Giovedì, 10.30-12.30	0432 855455

   b) sul sito internet comunale **www.ambitotarcento.it** e sui siti internet dei Comuni dell'Ambito 4.2.
2. Le domande dovranno essere presentate **dal 20 MARZO 2017 al 21 APRILE 2017** (termine perentorio di presentazione) con una delle seguenti modalità:
   a) consegna a mano presso gli **Uffici amministrativi del Servizio Sociale** sopra indicati;
   b) consegna a mano presso l'**Ufficio Protocollo del Comune di residenza**, nell'orario di apertura;
   c) trasmissione mediante **Raccomandata A/R al Comune di TARCENTO**;
   d) trasmissione telematica della domanda (completa degli allegati richiesti e sottoscritta digitalmente) all'indirizzo **PEC del Comune di TARCENTO** (comune.tarcento@certgov.fvg.it).
3. Alla domanda dovrà essere obbligatoriamente allegata la documentazione indicata al successivo articolo 6.
4. Beneficiario del contributo è il richiedente titolare del contratto di locazione.

ARTICOLO 6 - Documentazione obbligatoria da allegare alla domanda

Dovranno obbligatoriamente essere allegati alla domanda (se non già in possesso dell'Ufficio istruente):

a) fotocopia di un documento di identità in corso di validità (se la domanda non viene sottoscritta in presenza del Funzionario addetto);

b) per i richiedenti extracomunitari di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), p.ti 3. e 4. del presente bando: fotocopia del permesso del soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno (o della ricevuta di richiesta di rinnovo degli stessi);

c) fotocopia del contratto di locazione per il quale viene richiesto il contributo, regolarmente registrato, riportante gli estremi della registrazione;

d) fotocopia del contratto di locazione dell'attuale abitazione in corso di validità alla data di presentazione dell'istanza (se diverso dal contratto di cui al punto precedente);

e) copia delle ricevute di pagamento (anche bancarie) dei canoni di locazione pagati nel 2016; in caso di impossibilità a presentarle, il conduttore potrà allegare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatto su apposito modulo (MOD. 1), nella quale il proprietario dell'alloggio dichiari l'importo del canone di locazione riscosso per l'anno 2016;

f) fotocopia dell'eventuale certificazione rilasciata dalle competenti Amministrazioni che attesti lo stato di disabilità (per i richiedenti di cui all'art. 3, comma d) del presente bando);

g) in caso di soggetto incapace, tutelato o con impedimento temporaneo alla sottoscrizione: dichiarazione di impedimento temporaneo alla sottoscrizione ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000.

h) facoltativo: fotocopia dell'attestazione I.S.E.E. Ordinario (o Corrente, ove ricorrano i presupposti) calcolato con le modalità previste dal DPCM 159/2013. In alternativa, esclusivamente qualora l'INPS non abbia ancora rilasciato l'attestazione, ricevuta di presentazione della D.S.U. (Dichiarazione Sostitutiva Unica).

ARTICOLO 7 - Integrazioni ed esclusioni

1. **Dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande, l'eventuale integrazione di documentazione dovrà essere presentata entro i termini e con le modalità che saranno indicate dall'Ufficio competente, pena l'esclusione dai benefici.**
2. Saranno escluse tutte quelle domande ove il richiedente:
   a) non sia il titolare del contratto di locazione per il quale viene richiesto il contributo;
   b) non sia in possesso dei requisiti soggettivi e reddituali previsti dal presente bando;
   c) abbia omesso la presentazione di uno dei documenti obbligatori indicati all'articolo 6.

ARTICOLO 8 - Casi particolari

1. **Titolari di carta o permessi di soggiorno di cui all'art. 2 lettera d) commi 3 e 4:** qualora i richiedenti siano già titolari di detti permessi ma in attesa di rinnovo degli stessi da parte degli organi competenti, devono allegare alla domanda copia della ricevuta di presentazione della richiesta di rinnovo.
2. **Sentenze di separazione e assegnazione della casa familiare:** in tema di separazione dei coniugi, qualora il giudice abbia assegnato l'abitazione nella casa coniugale ad uno dei coniugi e l'altro sia stato costretto ad assumere un'abitazione in locazione passiva, quest'ultimo potrà presentare domanda di contributo, qualora però abbia nel frattempo provveduto a trasferire la residenza nel nuovo alloggio. In questo caso dovrà essere allegata alla domanda copia della sentenza del tribunale, dalla quale risulti chiaramente l'assegnazione in godimento esclusivo ad uno dei coniugi della casa coniugale.
3. **Coabitazione**: nel caso di contratto di locazione cointestato a due o più distinte famiglie anagrafiche coabitanti nel medesimo alloggio, i nuclei familiari devono fare domanda di accesso al contributo separatamente; il Comune considererà la loro situazione economica disgiuntamente, dividendo l'importo del canone tra i nuclei coabitanti.
4. **Decesso del titolare del contratto**: è accolta la domanda presentate da soggetto subentrato nella titolarità del contratto, già convivente, a seguito di decesso o trasferimento di residenza del titolare stesso nei casi previsti dalla Legge (art. 6, L. 392/1978), che dimostri di pagare regolarmente l'affitto.
5. **Decesso del richiedente successivamente alla presentazione dell'istanza:** in caso di decesso del richiedente successivamente alla presentazione della domanda, l'eventuale contributo spettante sarà trasferito agli eredi legittimi. In caso di più eredi legittimi conviventi, gli stessi dovranno delegare alla riscossione del beneficio uno degli eredi, sollevando nel contempo l'Amministrazione comunale da ogni possibile contenzioso in materia di eredità.
6. **Utilizzatore diverso dall'intestatario del contratto:** qualora l'effettivo utilizzatore dell'immobile in locazione sia persona diversa dall'intestatario del contratto, l'utilizzatore, per poter partecipare al presente bando, dovrà provvedere alla voltura del contratto di locazione prima della presentazione dell'istanza.
7. **Variazione di indirizzo del richiedente o variazione estremi conto corrente:** qualora il richiedente, dopo la presentazione della domanda, dovesse variare il proprio indirizzo o cambiare istituto bancario o ufficio postale è tenuto a comunicarlo tempestivamente, per iscritto, all'Ambito Distrettuale 4.2; l'Amministrazione comunale non è responsabile in caso di disguidi dovuti alla mancata o tardiva comunicazione.

ARTICOLO 9 - Istruttoria delle domande

L'Ufficio amministrativo centrale del Servizio Sociale dei Comuni procede all'istruttoria delle domande verificandone la completezza e la regolarità. Provvede, inoltre, a tutti gli adempimenti previsti dal Regolamento di esecuzione dell'articolo 6 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6.

Entro il 31.05.2017 i Comuni invieranno alla Regione Friuli Venezia Giulia l'elenco delle domande accolte unitamente alla richiesta di fabbisogno e l'Ambito Distrettuale 4.2 comunicherà a ciascun beneficiario l'accoglimento dell'istanza. I termini di per la conclusione del procedimento saranno quindi sospesi fino all'erogazione dei fondi da parte della Regione.

Successivamente, ad avvenuto trasferimento dei fondi, saranno determinati gli importi definitivamente concessi (eventualmente riparametrati in base alle disponibilità finanziarie) e si procederà alla loro liquidazione.

ARTICOLO 10 - Liquidazione contributo

Ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 214/2011 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), per la liquidazione di contributi di importo uguale o superiore a € 1.000,00 il richiedente dovrà indicare un **conto corrente bancario o postale a lui intestato o cointestato**, riportandone gli estremi ed il codice IBAN (non è possibile indicare un conto corrente non intestato o cointestato al richiedente).

Il Comune declina ogni responsabilità per l'errata comunicazione delle coordinate bancarie, per la mancata ricezione della comunicazione di avvenuta liquidazione imputabile al richiedente per erronea o incompleta indicazione dell'indirizzo o per mancata comunicazione del cambio di residenza e/o domicilio ovvero per disguidi postali.

ARTICOLO 11 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla Legge 431/1998, alla L.R. 6/2003, al Regolamento di esecuzione dell'art. 6 della L.R. 6/2003 approvato con DPReg n. 0149 del 27.05.2005, alla Legge 241/1990.

I dati acquisiti al fine della partecipazione al presente Bando saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto Legislativo 196/2003).

In caso di inerzia dell'Amministrazione il privato può rivolgersi al funzionario responsabile del potere sostitutivo di cui all'art. 9 bis della L. 241/1990 e potrà essere proposto ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia.

Allegati al presente Bando:

1. modello di domanda Conduttori;
2. modello di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal proprietario attestante l'effettivo pagamento dei canoni di affitto (da utilizzare solo in caso di smarrimento delle ricevute di pagamento) (MOD. 1).

Tarcento, 17.03.2017

Il TPO Area Assistenza
Ambito Distrettuale 4.2
Dott.ssa Marina MANSUTTI